

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972, introdotto dal D.Lgs n. 460/1997

Rep. N. **972**

Convenzione per la gestione di servizi a sostegno delle relazioni familiari di nuclei con minori mediante interventi pluriprofessionali - Periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2023.-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

In Brescia, addì 22.8.2019 (ventidue agosto duemiladiciannove) in una sala del Civico Palazzo Comunale in Piazza Loggia, avanti a me Barilla dr.a Carmelina, Segretario Generale del Comune di Brescia, autorizzata a rogare i contratti nei quali il Comune è parte contraente, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono presenti:-----

- In nome e per conto del **Comune di Brescia** il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali dr. Massimo Molgora, nato a _____ il _____, residente a _____ e domiciliato per le funzioni presso la sede comunale, il quale interviene ai sensi dell'art. 76 del vigente Statuto Comunale ed in forza di incarico conferito dal Sindaco di Brescia con provvedimento in data 3 agosto 2018 P.G. n. 149603 modificato con successivo provvedimento del 7 settembre 2018 P.G. n. 169765 (di seguito

denominato anche "committente").-----

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177----

- Per la ditta **SOLCO BRESCIA Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale** (di seguito SOLCO BRESCIA) con sede legale a Brescia in Via Rose di Sotto n. 53 - codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Brescia: 01844010171 - iscritta all'Albo Società Cooperative al n. A101903 e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Lombardia nella sezione C, il signor _____, nato a _____ il _____, residente a _____ e domiciliato per le funzioni presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società, in forza dei poteri conferiti con deliberazione dello stesso Consiglio in data 23 maggio 2018 il cui verbale è depositato in copia agli atti del Comune.-----

Detti comparenti, della cui identità personale e qualità io funzionario rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.-----

-----**PREMESSO**-----

- che con determinazione dirigenziale n. 2573 in data 25.10.2018 il Responsabile dell'allora Settore Affari Generali, innovazione e sviluppo ha dato avvio alla procedura di coprogettazione per l'affidamento dei servizi a sostegno delle relazioni familiari di nuclei con minori mediante interventi pluriprofessionali per il periodo 1.4.2019 - 31.3.2023, da esperire mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo stimato di € 2.401.102,10 oneri fiscali esclusi, approvando contestualmente il bando di coprogettazione ed i relativi allegati, tra cui la relazione tecnico illustrativa, il Capitolato tecnico e lo schema di convenzione;-
- che con determinazione dirigenziale n. 166 in data 25.1.2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;-----
- che con verbali del Responsabile del Procedimento (in data 18.12.2018, 31.1.2019 e 6.2.2019) e della Commissione giudicatrice (in

data 20.2.2019 e 4.3.2019) è stato proposto di aggiudicare la coprogettazione definitiva dei servizi in oggetto alla ditta SOLCO BRESCIA Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale;-----

- che la discussione critica di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del bando di coprogettazione ha avuto luogo in data 12.3.2019, come da verbale agli atti e, in esito alla discussione critica, è stato predisposto il progetto definitivo, pervenuto al Settore Servizi Sociali in data 22.3.2019 e risultato meritevole di approvazione;-----

- che il Responsabile del Procedimento con verbale in data 29.3.2019 ha aggiudicato con efficacia la coprogettazione dei servizi in oggetto all'operatore economico sopra indicato, a seguito della verifica del possesso in capo alla ditta dei requisiti prescritti;-----

- che il Responsabile del Settore Servizi Sociali con determinazione dirigenziale n. 704 in data 2.4.2019 ha preso atto della suddetta aggiudicazione, per un importo complessivo dei servizi affidati pari a € 2.401.102,10 oneri fiscali esclusi, dando atto che l'importo del

cofinanziamento aggiuntivo messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario per costi del personale ammonta a € 94.198,96 come indicato nell'offerta economica presentata;-----

- che il Consorzio aggiudicatario ha designato quali Imprese esecutrici le seguenti ditte consorziate:-----

- La Vela Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale a Nave (BS) in Via San Francesco n. 2/2A - codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia: 01975600170 - iscritta all'Albo Società Cooperative con il n. A141687 e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Lombardia nella sezione A, per la quota del 34% (trentaquattro per cento);-----

- Tempo Libero Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale a Brescia in Via XX Settembre n. 72 - codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia: 02891720175 - iscritta all'Albo Società Cooperative con il n. A143842 e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Lombardia nelle

- sezioni A e B, per la quota del 24% (ventiquattro per cento);-----
- Elefanti Volanti Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale a Brescia in Via Ferri n. 99 - codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia: 03180410981 - iscritta all'Albo Società Cooperative con il n. A203083 e all'Albo Regionale Cooperative Sociali della Lombardia nella sezione A, per la quota del 42% (quarantadue per cento);-----
 - che è stato acquisito il DURC On Line Prot. INPS 16075408 valido fino al 18.10.2019 per il Consorzio aggiudicatario, Prot. INAIL 17150056 valido fino al 25.10.2019 per l'Impresa esecutrice La Vela ONLUS, Prot. INAIL 16966461 valido fino al 15.10.2019 per l'Impresa esecutrice Tempo Libero ONLUS e Prot. INPS 16295436 valido fino al 31.10.2019 per l'Impresa esecutrice Elefanti Volanti ONLUS, attestante l'assolvimento da parte delle ditte degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002 n. 266);-----

- che in data 11.4.2019 Prot. n. 0018802 è stata acquisita tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) l'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, attestante l'assenza nei riguardi del Consorzio SOLCO BRESCIA delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al successivo art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e successivo D.Lgs. n. 153/2014;-----
- che con note in data 13.6.2019 Prot. n. 0034989 per l'Impresa esecutrice LA VELA ONLUS, in data 1.2.2019 Prot.n. 0006666 per l'Impresa esecutrice Tempo Libero ONLUS e in data 13.6.2019 Prot.n. 0035015 per l'Impresa esecutrice Elefanti Volanti ONLUS, è stata inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la richiesta di informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, attestante l'assenza nei riguardi delle ditte sopra indicate delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al

successivo art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e successivo D.Lgs. n. 153/2014, ad oggi in corso di istruttoria; essendo decorso il termine previsto dall'art. 92 - comma 2 - del sopra citato D.Lgs. n. 159/2011, il presente atto viene stipulato sotto condizione risolutiva e, pertanto, il Comune potrà recedere dal contratto qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti delle ditte sopra indicate;-----

- che il Responsabile dell'Area Servizi alla persona e Istruzione, in qualità di dirigente delegato per le funzioni di datore di lavoro, con nota in data 20.6.2019 ha dichiarato l'assenza di rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.--

----- **CIO'PREMESSO** -----

Tra le parti si conviene quanto segue:-----

ART.1- OGGETTO-----

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento della gestione di servizi a sostegno delle relazioni familiari di nuclei con minori mediante interventi pluriprofessionali, per il periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2023.-----

Costituiscono contenuti e quantificazione delle prestazioni:-----

1. il progetto definitivo, redatto a conclusione della fase di discussione critica (Allegato A);-----
2. l'offerta economica - cofinanziamento progetto (Allegato B); -----
3. la relazione tecnico illustrativa (Allegato C)
4. il Capitolato tecnico per la coprogettazione (Allegato D).-----

I servizi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni della presente convenzione e dei suoi allegati, nonché di tutte le normative regolamentari e legislative vigenti in materia.---

ART.2- SOGGETTO GESTORE-----

Il soggetto gestore è la ditta SOLCO BRESCIA Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale.-----

ART.3- DURATA-----

La convenzione avrà la seguente durata: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2023.-----

Allo scadere del termine naturale previsto dalla convenzione il gestore, se richiesto dall'Amministrazione, si obbliga fin da ora a continuarlo per un periodo non superiore a mesi 6

(sei) alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza.-----
L'eventuale proroga del contratto avrà natura assolutamente eccezionale e sarà effettuata per il tempo strettamente necessario a risolvere le problematiche legate a fattispecie contingibili ed urgenti e, comunque, al fine di assicurare la continuità dei servizi.-----

ART.4- PROGETTAZIONE CONDIVISA-----

I contenuti dettagliati del progetto relativo alla gestione del servizio sono definiti negli allegati richiamati nell'art. 1, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.-----

ART.5- MODALITÀ DI CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL SERVIZIO E VIGILANZA-----

È facoltà del Comune compiere, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune, ogni controllo ritenuto necessario per verificare la rispondenza del servizio fornito dal gestore alle prescrizioni contrattuali della presente convenzione e alla normativa vigente in materia.-----

I controlli vengono disposti dal Direttore dell'esecuzione che si avvale di personale delegato.-----

ART. 6- FORMAZIONE-----

Le attività formative indicate nel progetto dovranno essere articolate in un piano dettagliato annuale. Nel caso in cui il Comune organizzzi, a sue spese, momenti formativi sui temi oggetto del presente contratto, il gestore è tenuto a consentire la partecipazione degli operatori interessati, con oneri a proprio carico.-----

ART. 7- IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI-----

Il Comune si impegna a corrispondere al soggetto gestore l'importo annuo di € 600.275,52 (seicentomiladuecentosettantacinque Euro e cinquantadue centesimi) oneri fiscali esclusi, per un importo complessivo pari a € 2.401.102,10 (duemilioniquattrocentounomilacentodue Euro e dieci centesimi), oneri fiscali esclusi, comprensivo degli oneri generali in materia di adempimenti sulla sicurezza del lavoro.-----

Per le attività oggetto del servizio sono richiesti al gestore:-----

- *report mensili* sugli interventi effettuati dalle diverse figure che compongono l'equipe pluriprofessionale: il report mensile dovrà essere allegato alla fattura mensile riferita alle prestazioni realizzate;-----

- *report semestrali* sull'andamento complessivo del servizio, che evidenzino il livello di raggiungimento degli obiettivi ed ogni altro elemento utile alla riprogrammazione delle attività; qualora in occasione delle verifiche periodiche si registrassero scostamenti significativi rispetto alle prestazioni previste, il Comune (o il Comune di concerto con altro organo previsto nel progetto definitivo) definirà le modalità per riallineare, nel semestre successivo, le attività progettuali.-----

Il gestore s'impegna a partecipare al progetto con proprie risorse (personale e servizi) nelle quantità e qualità indicate nell'"offerta economica-confinanziamento progetto" (Allegato B). Tali risorse dovranno essere oggetto di rendicontazione almeno semestrale, valorizzando i parametri riportati nell'offerta predetta.-----

ART.8- REVISIONE DEI PREZZI E VARIAZIONI PROGETTUALI-----

REVISIONE PREZZI -----

Si precisa che ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il contratto, nel corso della sua esecuzione, decorsi dodici mesi dall'inizio

dello stesso, potrà essere sottoposto a revisione annuale dell'importo contrattuale, in aumento o in diminuzione.-----

Qualora al momento di determinare il valore della revisione non siano disponibili i costi standard di riferimento di cui all'art. 213, comma 3, lett. h-bis) del citato Decreto, si assumerà come base di calcolo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati avvenuti nel periodo immediatamente precedente ed attestato dall'ISTAT.-----

Agli effetti della prima richiesta di adeguamento saranno considerate le variazioni verificatesi nel primo anno contrattuale. La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta al Comune, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'indice ISTAT considerato. L'adeguamento, se riconosciuto, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta. Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile, nonché ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi.-----

Fatta salva la revisione suindicata, il prezzo è fisso e non revisionabile, in quanto le eventuali variazioni di costi dovute a eventi prevedibili al momento dell'offerta devono essere già state stimate dai concorrenti alla procedura di coprogettazione, per l'intero periodo contrattuale.----

VARIAZIONI PROGETTUALI-----

Nel corso di validità della convenzione si potrà procedere all'adozione di varianti progettuali con i limiti di seguito precisati:-----

- dovranno essere coerenti con gli elementi essenziali e gli obiettivi da conseguire indicati nel bando;-----
- non dovranno alterare le condizioni che hanno determinato la scelta del soggetto con cui cooperare, nel caso specifico le condizioni che sono state alla base della valutazione di idoneità;-----
- non potranno comportare una modifica dei costi base indicati nell'offerta economica (Allegato B).-----

Nel corso dell'attuazione dei servizi come risultanti nel progetto definitivo, in occasione delle verifiche congiunte per valutare la rispondenza del progetto agli obiettivi stabiliti,

le parti potranno procedere ad una riallocazione delle risorse umane e strumentali (ad es. riduzione dell'impegno orario di educatori professionali per incrementare l'impegno di altre figure professionali) in relazione ad una rivalutazione condivisa della domanda e dei bisogni degli utenti.-----

Tali variazioni non potranno alterare il valore economico dei servizi offerti nel progetto definitivo, sia con riferimento alle risorse stanziare dal Comune che a quelle messe a disposizione direttamente dal gestore.-----

Fatto salvo quanto sopra detto, le varianti potranno comportare una riduzione o un aumento entro il 20% (venti per cento) dell'importo corrisposto dal Comune, ferme restando le condizioni di affidamento, senza che il gestore possa sollevare ulteriori pretese ed eccezioni o richiedere indennità di sorta.-----

Si precisa che, nel caso di variazioni oltre il quinto del prezzo contrattuale, il contraente, ove non si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto entro il termine assegnatogli dal Responsabile del procedimento, è obbligato ad assoggettarvisi, salvo quanto sopra, agli stessi

patti e condizioni del contratto.-----

In questo caso, a garanzia delle maggiori prestazioni, si procederà alla formalizzazione dei conseguenti atti con costituzione della cauzione integrativa.-----

ART. 9- MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ-----

Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa verifica delle relazioni/attestazioni predisposte dal soggetto individuato dal Direttore dell'esecuzione, a seguito della presentazione di relazioni mensili a cura del gestore.-----

La corresponsione dell'importo di cui all'art. 7 avverrà a seguito di emissione di regolare fattura mensile da parte del gestore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.-----

L'importo dovuto al gestore sarà determinato compiendo le detrazioni per somme eventualmente dovute dallo stesso al Comune per penali o a qualsiasi altro titolo in dipendenza del contratto.-----

L'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 190/2014, applicherà il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" che stabilisce che le P.A. che acquistano beni e servizi versano direttamente all'erario l'I.V.A. addebitata in

fattura dal fornitore.-----
La fattura PA (fattura elettronica) che è la sola
tipologia accettata dal Comune, sarà emessa
mensilmente e dovrà essere intestata a "Comune di
Brescia - Settore Servizi sociali - Piazzale della
Repubblica 1, 25126 -Brescia" - C.F. 00761890177 -
e dovrà indicare tutti gli elementi richiesti dal
committente.-----
Il Comune procederà alla liquidazione dei
corrispettivi previo accertamento della regolare
esecuzione del servizio e della regolarità
contributiva del gestore.-----
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016,
qualora dal DURC del gestore risultasse
un'inadempienza contributiva relativa al personale
dipendente impiegato nell'esecuzione del servizio,
il Comune tratterrà dal certificato di pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza al fine
del successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi creditori del gestore
medesimo che, in tal caso, nulla potrà eccepire
nei confronti del Comune.-----
Per la sospensione o il ritardo nei pagamenti
conseguenti al verificarsi di una delle
fattispecie di cui sopra, il gestore non potrà

opporre eccezioni, né avrà titolo per pretendere gli interessi per ritardato pagamento o il risarcimento dei danni.-----

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti, fino a nuova diversa comunicazione, verranno effettuati a cura della Tesoreria Comunale esclusivamente mediante bonifico bancario o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato comunicato dal gestore con nota in data 24 giugno 2019 P.G. n. 179435/2019, depositata agli atti del Comune.-----

Il Comune dichiara che il codice CIG da indicare nei pagamenti riferiti al presente contratto è il seguente: 768145378A.-----

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.-----

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n.

136/2010 il gestore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. Nelle transazioni tra appaltatore e subcontraente, il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima. -----

ART.10- CAUZIONE DEFINITIVA-----

Si dà atto che il gestore del servizio è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 valida fino al 16 luglio 2022 e della serie UNI EN ISO 14001:2015 valida fino al 7 settembre 2020, entrambe rilasciate da Q-AID S.r.l.; pertanto, l'importo della garanzia definitiva da costituire ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo a carico del Comune indicato al

precedente art. 7, viene ridotto del 50% e di un ulteriore 20% e risulta pari a € 96.044,00 (novantaseimilaquarantaquattro Euro). Tale garanzia è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. M13336063 emessa il 2 luglio 2019 da ITAS Mutua (ordinativo di entrata della Ragioneria Comunale n. 16783 del 6 agosto 2019).-----

Venendo per qualsiasi causa a diminuire l'entità della garanzia fideiussoria, il gestore si obbliga a reintegrarla entro 15 giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione della convenzione per l'inadempimento e fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

ART.11- ASSICURAZIONE-----

Il gestore si assume ogni responsabilità durante l'espletamento delle attività richieste dalla presente convenzione. A tal fine il gestore ha stipulato la polizza RCT/RCO, nella quale è esplicitamente indicato che anche il Comune di Brescia è considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza assicura la responsabilità civile del gestore anche per il fatto di suoi dipendenti o collaboratori sia verso la Stazione Appaltante, sia verso altri soggetti terzi. La polizza copre tutti i sinistri, da qualsiasi causa determinati,

connessi con l'esecuzione del servizio, comprese le attività operative di servizio:-----

a) che portino al danneggiamento o alla distruzione, ovvero al furto e/o comunque alla sottrazione/smarrimento di beni immobili e mobili esistenti, di proprietà della Stazione Appaltante o dei dipendenti o di soggetti terzi;-----

b) che, in conseguenza dei danni alle cose, arrechino anche danno alle attività della Stazione Appaltante determinandone la temporanea sospensione; in tal caso il danno consisterà nei costi fissi delle attività sospese, oltre ai costi degli indennizzi eventualmente dovuti agli utenti delle attività sospese;-----

c) che arrechino danni a persone.-----

La polizza non libera il gestore dalle responsabilità derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e/o dalle obbligazioni liberamente assunte in forza del presente accordo, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.-----

Il Comune di Brescia è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che

dovesse accadere al personale dipendente del gestore, prima, durante o dopo l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del servizio.-----

Copia della suddetta polizza è stata consegnata all'Amministrazione Comunale entro la data di inizio del servizio.-----

ART.12- NORMATIVA RIGUARDANTE IL PERSONALE-----

Il gestore risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. È perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.-----

Nell'esecuzione del servizio il gestore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali (territorio di Brescia)

integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il contraente, anche se non fosse aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.-----

I suddetti obblighi si applicano altresì ai soci lavoratori, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni dei regolamenti interni delle cooperative medesime.-----

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall'Amministrazione comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà al gestore ed anche all'Ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo.-----

Il pagamento al gestore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente ed integralmente adempiuti.-----

Per le sospensioni dei pagamenti in questione il contraente non potrà opporre eccezioni, né ha titolo per il risarcimento dei danni.-----

Il gestore potrà prevedere il ricorso a rapporti di lavoro parasubordinato o autonomo nei soli casi ammessi dalla vigente normativa in materia di diritto del lavoro. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quanto stabilito dalle tabelle professionali, se esistenti, ovvero dalle tariffe per le prestazioni richieste dal bando praticate nella Provincia di Brescia.-----

Nel periodo di esecuzione del contratto saranno effettuati, da parte degli Uffici comunali competenti, i controlli circa il rispetto delle disposizioni sopra indicate.-----

In caso di accertamento del mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi tariffari, il contraente inadempiente, oltre ad incorrere nella causa di risoluzione del contratto di cui all'art. 16 della presente convenzione, sarà escluso dalle successive gare o procedure di coprogettazione, per il periodo di un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.-----

Il contraente, per tutto il personale impiegato nello svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovrà

acquisire il certificato generale del casellario giudiziale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2014 n. 39 («Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI»).

ART.13- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA

Il gestore dovrà indicare il referente di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e, contestualmente, i requisiti personali in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché gli attestati dei corsi sostenuti o autodichiarazione relativa agli stessi corsi di formazione, con l'indicazione delle date e il numero di ore.

ART.14- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

In relazione ai dati personali (riferiti a

"persona fisica") trattati da parte del Settore Segreteria Generale e Trasparenza - Servizio Contratti e dal Settore Servizi Sociali nell'ambito del presente contratto e della sua esecuzione, ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679 e successivo D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del sopra citato Regolamento, si informa che:-----

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in Piazza della Loggia n. 1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore Generale, il cui dato di contatto è: direzionegenerale@comune.brescia.it;-----
- il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: RPD@comune.brescia.it;---
- il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;-----
- i dati personali sono trattati per le finalità di redazione del contratto e di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di

- interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto;-----
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;-----
 - il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti locali;-----
 - non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo;-----
 - la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamento;-----
 - i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione di dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;-----
 - il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l'impossibilità del compimento, conclusione ed esecuzione del rapporto

- contrattuale;-----
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;-----
 - il contraente ha diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, nonché a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy;-----
 - la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa in materia.-----

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO -----

Responsabile esterno del trattamento dei dati sulla base del contratto, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 sopra citato, è il legale rappresentante del soggetto gestore SOLCO BRESCIA, il quale dovrà adottare misure di sicurezza adeguate rispetto ai trattamenti effettuati e presidiare il rispetto del Reg. UE e della normativa nazionale. -----

Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui al contratto; il soggetto esterno non potrà trattare dati per altre finalità.-----

La durata del trattamento, le tipologie di dati

trattati e le modalità del trattamento sono quelle indicate nel contratto ed ulteriormente specificate dal Comune.-----

Il responsabile del trattamento dovrà includere l'indicazione dei trattamenti effettuati all'interno del proprio registro delle attività di trattamento ove previsto dalla normativa.-----

Ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE sopra citato, il responsabile esterno del trattamento si impegna:--

1. a trattare i dati personali seguendo le istruzioni del titolare (Comune di Brescia);---
2. a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;-----
3. ad adottare misure di sicurezza adeguate;-----
4. a non ricorrere ad altro responsabile del trattamento se non previa autorizzazione del titolare; in tal caso il nuovo responsabile deve osservare gli stessi obblighi previsti dalla normativa;-----
5. ad assistere il titolare nel far fronte alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;-----
6. ad assistere il titolare nell'applicazione di

adeguate misure di sicurezza, nell'attuazione della procedura prevista nel caso di violazione dei dati, nella predisposizione delle valutazioni di impatto per i trattamenti a rischio elevato;-----

7. a mettere a disposizione del titolare le informazioni necessarie per dimostrare l'osservanza degli obblighi previsti ed a consentire eventuali attività di verifica.-----

ART.15 - INADEMPIMENTI E PENALI-----

LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI-----

Il gestore del servizio deve ottemperare agli obblighi contrattuali indicati nella presente convenzione e nel progetto definitivo.-----

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione, o di violazione delle disposizioni della presente convenzione, non imputabili a cause di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute valide dall'Amministrazione appaltante, e qualora il Comune non intenda avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, al gestore inadempiente saranno applicate le penali di seguito indicate:-----

- mancata esecuzione del servizio: da € 250,00 a € 1.000,00 per ogni infrazione, in relazione

- alla gravità del caso, oltre al mancato pagamento del servizio non effettuato;-----
- mancato rispetto dei piani di lavoro (preventivo e consuntivo): fino a € 500,00, oltre al mancato pagamento del servizio non effettuato;-----
 - turn-over del personale sul singolo utente: oltre i 3 operatori nel corso dell'anno, penale di € 500,00;-----
 - ritardo nell'avvio del servizio richiesto, se superiore alla settimana dal momento della segnalazione: penale di € 500,00;-----
 - mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori, così come definiti dal tavolo strategico a seguito di verifica semestrale, nel caso di mancato conseguimento di almeno l'80% degli indicatori: penale di € 500,00;----
 - altre irregolarità nell'esecuzione del servizio: da € 100,00 a e 1.000,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza, per ogni infrazione segnalata.-----

L'aver riportato più di tre penalità potrà costituire legittimo motivo per la risoluzione contrattuale ai sensi del successivo articolo 16, oltre a costituire grave negligenza nell'ese-

cuzione delle prestazioni affidate, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.-----

In ogni caso la somma annua delle penali non potrà essere superiore al 10% del corrispettivo annuo.--

Qualora l'importo delle penali superi questa percentuale, ovvero l'inadempienza, l'irregolarità e/o il ritardo siano di particolare gravità, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto.-----

La gravità delle inadempienze è correlata sia alle conseguenze da esse derivanti, sia al grado di importanza dell'adempimento omesso.-----

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI-----

Le penali di cui sopra sono comminate mediante contestazione scritta da parte del Direttore dell'esecuzione, indicante i motivi che l'hanno determinata, sulla base delle segnalazioni fornite dai responsabili dei controlli, previa contestazione scritta dell'inadempienza, entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.-----

Il gestore, ove lo ritenga opportuno, trasmette al Comune le proprie controdeduzioni in forma scritta, entro il termine di decadenza di 5

(cinque) giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione.-----

Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, il Comune applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta alla ditta affidataria, da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale.-----

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra i contraenti dovranno essere effettuate preferibilmente a mezzo pec.-----

Le penali saranno rimosse dal Comune mediante detrazione sui primi pagamenti a favore del gestore. In alternativa l'Amministrazione Comunale ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata, la quale dovrà essere prontamente reintegrata.-----

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.-----

In caso d'inadempienza, l'Amministrazione

provvederà ad assicurare il servizio in altro modo, interpellando altra Impresa; gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale potranno essere posti a carico del gestore.-----

La Stazione appaltante può altresì procedere nei confronti del gestore alla determinazione dei danni subiti rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.-----

ESECUZIONE IN DANNO-----

In caso di grave inadempienza sia parziale che totale, ovvero, dichiarata la risoluzione contrattuale per uno dei motivi di cui all'art. 16, il Comune di Brescia provvederà ad assicurare altrimenti l'esecuzione del servizio. -----

All'aggiudicatario saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati al Comune per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso.-----

RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE-----

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti ed il rimborso delle spese, il Comune di Brescia potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti del soggetto gestore per servizi già

eseguiti ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.-----

ART.16- RISOLUZIONE - RECESSO-----

RISOLUZIONE-----

Nel caso di inadempienze ripetute, ovvero gravi, anche in difetto di preventiva applicazione di penali ai sensi dell'art.15, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C.-----

Ai sensi dell'art. 1454 C.C., quando il Comune accerta che l'esecuzione del contratto non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il gestore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si intenderà risolto di diritto.-----

In ogni caso, fatto salvo quanto sopra stabilito, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti fattispecie:-----

- l'apertura di una procedura di fallimento a

- carico del soggetto gestore o il coinvolgimento dello stesso in procedure concorsuali;-----
- la messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa;-----
 - l'interruzione non giustificata del servizio;---
 - il subappalto di frazioni di servizio;-----
 - eventuali gravi e reiterate negligenze nella conduzione del servizio;-----
 - eventuali ulteriori inadempienze del gestore, comportanti penalità, dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del contratto e successiva diffida ad adempiere per iscritto;-----
 - l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo netto contrattuale;-----
 - il mancato rispetto di quanto previsto dal progetto allegato alla presente convenzione;----
 - la sospensione o l'abbandono o la mancata effettuazione da parte del gestore di uno o più servizi oggetto della presente convenzione, senza che ciò sia stato concordato con l'Amministrazione;-----
 - l'accertamento di transazioni finanziarie operate senza avvalersi del sistema bancario o

postale, come disposto dalla legge n.136/2010;--
- qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 del Codice penale, commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- qualora nei confronti dell'aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per taluno dei reati di cui agli artt. 317-318-319-319bis-ter-quater-320-322-322bis-346bis-353-353bis del Codice Penale.-----

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 C.C., nei casi suindicati, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Comune dichiara al gestore che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.-----

In caso di risoluzione, al soggetto gestore saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.-----

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili del gestore, per il fatto

che ha determinato la risoluzione.-----
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, il
gestore dovrà attenersi agli obblighi di condotta,
per quanto compatibili, previsti dal vigente
Codice di comportamento del Comune di Brescia.----
L'inosservanza degli obblighi previsti dal citato
Codice, comporterà la risoluzione del contratto.--
RECESSO-----
Il Comune, per motivi di pubblico interesse, può
recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del
Codice Civile, anche se è iniziata l'esecuzione
del servizio, purché tenga indenne il soggetto
gestore delle spese sostenute e debitamente
giustificate e siano saldate (secondo quanto
offerto ed accettato) le eventuali prestazioni
sino a quel momento eseguite.-----
In questo caso nulla è comunque dovuto al soggetto
gestore per gli investimenti messi in atto per
l'attivazione del contratto.-----
Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n.
95/2012, convertito in legge n. 135/2012, il
Comune di Brescia ha diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal presente contratto, previa
formale comunicazione alla ditta con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento

delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della precitata legge n. 488/1999.-----

ART.17- SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO-----

È fatto divieto al gestore di subappaltare in tutto o in parte prestazioni oggetto del servizio. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'articolo 106, comma 1), lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.-----

Spetta comunque all'Amministrazione Comunale proporre eventualmente all'acquirente della ditta o del ramo aziendale di subentrare negli obblighi e nei diritti contrattuali per il tempo che il Comune di Brescia riterrà idoneo per la predisposizione di una nuova gara, o sino al

termine del contratto originario.-----

**ART.18- CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE - TRASFOR-
MAZIONE - FUSIONE-----**

Qualora l'impresa che gestisce il servizio, nel corso dell'esecuzione del contratto, cambiasse denominazione sociale, ovvero fosse soggetta a trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'Impresa, la trasformazione del tipo societario, la fusione o l'incorporazione. Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.-----

ART.19- RINVIO NORMATIVO-----

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente, in particolare nella legge sulla Contabilità Generale dello Stato e relativo regolamento e nel Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Brescia, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.-----

Si applicano inoltre le norme che disciplinano gli istituti richiamati nella presente convenzione,

oltre alle leggi ed ai Regolamenti che potessero eventualmente venire emanati nel corso del contratto (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali) e, comunque, aventi attinenza con il servizio oggetto del contratto.--

ART.20- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE-----

Responsabile del procedimento per il Comune di Brescia è il Responsabile del Settore Servizi sociali.-----

Direttore dell'esecuzione è il Responsabile dell'Unità di Staff Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico, che si avvarrà di apposite professionalità del Settore Servizi sociali per verificare le prestazioni svolte e gli obiettivi raggiunti; tali verifiche dovranno risultare da specifiche relazioni/attestazioni di sintesi con riguardo a casi affrontati, attività svolte, interlocutori, obiettivi raggiunti, rispetto degli indicatori.-----

Tali relazioni/attestazioni saranno presupposto per la liquidazione dei corrispettivi, a cura del Settore Servizi sociali - Servizio Amministrativo e contabilità.-----

ART.21- FORO COMPETENTE-----

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto è competente il Foro di Brescia.-----

ART.22- ELEZIONE DI DOMICILIO-----

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni e le informazioni relative al presente contratto e alla sua esecuzione saranno effettuate dalle parti utilizzando i seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata: -----

per il Comune di Brescia -----

servizisociali@pec.comune.brescia.it-----

per il soggetto gestore -----

solco.contabilita@legalmail.it-----

ART.23- INCOMPATIBILITÀ-----

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il gestore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei confronti del medesimo

soggetto aggiudicatario.-----

Il gestore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.-----

ART.24- SPESE CONTRATTUALI E REGIME FISCALE-----

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l'I.V.A., sono a carico del gestore.-----

Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972, introdotto dal D.Lgs. n. 460/1997.-----

Il presente atto, redatto in formato elettronico sotto la mia direzione e responsabilità, viene da me funzionario rogante letto ai comparenti mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Detti comparenti dichiarano che l'atto che precede è in tutto pienamente conforme alla loro volontà e quindi lo

sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza, previo accertamento della validità dei certificati di firma rilasciati rispettivamente a:

- Massimo Molgora da Poste Italiane (con validità dal 30 maggio 2017 al 29 maggio 2020);-----
- _____ da InfoCert (con validità dall'1 febbraio 2019 all'1 febbraio 2022)-----

Il presente atto viene sottoscritto da me pubblico ufficiale rogante con firma digitale rilasciata da Postecom (con validità dal 13 febbraio 2019 al 12 febbraio 2022).-----

Si omette la lettura degli Allegati A-B-C-D per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne piena ed esatta conoscenza.--

Il presente documento viene da me funzionario rogante conservato in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.-----

- Per il Comune di Brescia - Massimo Molgora
- Per la ditta appaltatrice - _____
- Il Segretario Gen. rogante - Carmelina Barilla